SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti il riordino degli organismi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

07A07485

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 agosto 2007, n. **134.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ACCORDO DI COPRODUZIONE AUDIOVISIVA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DELL'INDIA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA, di seguito denominati le "Parti",

CONSIDERATO che è auspicabile stabilire una rete di disposizioni per lo sviluppo delle loro relazioni in campo audiovisivo e in particolare nelle coproduzioni cinematografiche, televisive e video;

CONSAPEVOLI che la qualità delle coproduzioni può contribuire ad una ulteriore espansione delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e video di entrambi i Paesi così come allo sviluppo dei loro scambi culturali ed economici;

CERTI che tali scambi contribuiranno al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

In questo Accordo, a meno che lo stesso preveda diversamente:

(i) Si intende per "coproduzione" un progetto di film, inclusi lungometraggi, documentari, film a carattere scientifico, film di animazione e pubblicitari, di qualsiasi durata, sia su pellicola, videocassetta o videodisco, che potrà essere utilizzato nelle sale, in televisione o su videoregistratori, prodotto da produttori dei due Paesi con un investimento comune e realizzato nel rispetto delle condizioni di riconoscimento, stabilite dalle competenti Autorità indiane e italiane, ai sensi del presente Accordo. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo attraverso uno scambio di note tra le Parti.

(ii) I progetti di coproduzione da realizzarsi ai sensi del presente Accordo dovranno essere autorizzati dalle seguenti Autorità, di seguito denominate le "competenti Autorità":

a) in Italia, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, Direzione Generale per il Cinema;

e

b) in India, dal Ministero per l'Informazione e la Telecomunicazione.

(iii) Ogni coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo sarà considerata film di produzione nazionale in ciascuno dei due Paesi, con ogni beneficio accordato come produzione nazionale nel rispetto delle relative leggi nazionali per la distribuzione e la produzione. Questi vantaggi, comunque, sono acquisiti dal produttore del Paese che li accorda.

ARTICOLO 2

(i) I coproduttori di ciascuno dei due Paesi dovranno fornirsi reciproche assicurazioni riguardo l'idoneità dell'altra Parte, incluse la loro riconosciuta professionalità, buona struttura organizzativa, solida copertura finanziaria e reputazione professionale.

(ii) I Governi dell'India e dell'Italia non saranno in nessun modo responsabili od obbligati riguardo agli adempimenti di ciascuno dei coproduttori.

ARTICOLO 3

(i) Qualsiasi beneficio ai sensi del presente Accordo sarà concesso per la coproduzione solo quando un investimento finanziario, materiale ed organizzativo, inclusi gli apporti creativi e di altro genere, non inferiore al 20% del costo totale provenga da un coproduttore di un Paese, fermo restando che la specifica percentuale di contributo sarà sempre decisa tra gli stessi produttori.

(ii) In deroga a quanto stabilito nel paragrafo precedente, le due Parti possono in ogni momento decidere congiuntamente per iscritto di apportare appropriati cambiamenti, in percentuale, ove lo ritengano opportuno.

ARTICOLO 4

(i) I produttori di una coproduzione dovranno essere cittadini dell'Italia o dell'India o residenti permanenti in Italia o in India nel rispetto, per quanto concerne l'Italia, di ogni tipo di obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione Europea.

(ii) Se la coproduzione lo richiede, personale che non sia cittadino o residente permanente, così come previsto nel primo paragrafo, può essere utilizzato senza che il progetto perda il carattere di coproduzione, nel caso sia ottenuta autorizzazione scritta preventiva da entrambi i Paesi, a seguito della spiegazione dei motivi dell'inclusione di tale personale.

ARTICOLO 5

(i) Le riprese dal vivo e le lavorazioni di animazione quali gli storyboards, le tracce, i codici di animazione e la registrazione del suono dovranno essere effettuati, di massima, alternativamente in Italia o in India.

(ii) Le riprese, in esterni o interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione possono essere, comunque, autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo richiede e se i tecnici che prendono parte alle riprese sono italiani e indiani.

(iii) La post produzione dovrà essere effettuata in Italia o in India salvo che cause tecniche non lo rendano possibile, nel qual caso la post produzione, effettuata in un Paese che non partecipa alla coproduzione, dovrà essere autorizzata dalle competenti Autorità di entrambi i Paesi.

ARTICOLO 6

(i) Le colonne sonore originali dei film coprodotti dovranno essere registrate in italiano o in inglese o in una lingua o dialetto indiano che possono essere in seguito doppiate in qualsiasi di queste lingue.

(ii) Nel caso, qualora lo richieda la sceneggiatura, qualsiasi altra lingua può essere usata per singoli dialoghi col permesso delle Autorità competenti.

(iii) Il doppiaggio od il sottotitolaggio di una coproduzione dovrà essere fatto necessariamente o in India o in Italia. Il doppiaggio o sottotitolaggio in una lingua indiana dovrebbe essere realizzato in India, il doppiaggio o il sottotitolaggio in italiano in Italia e il doppiaggio o il sottotitolaggio in inglese potrebbe essere realizzato in Italia o in India secondo quanto stabilito dal contratto tra i coproduttori.

ARTICOLO 7

(i) Un film coprodotto dovrà avere due negativi o un negativo e un controtipo o quanto altrimenti convenuto tra i due coproduttori, con due colonne sonore internazionali per riprodurre le copie. Ciascun coproduttore sarà proprietario di una copia di buona qualità, di un controtipo e della colonna sonora internazionale ed ha il diritto di realizzarne delle copie. Inoltre, previa approvazione dei coproduttori, ciascun coproduttore potrà utilizzare sezioni di metraggio del summenzionato materiale per altre finalità. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di accedere al materiale originale di produzione conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.

ARTICOLO 8

(i) Sia l'Italia che l'India faciliteranno in ciascuno dei due paesi le procedure di entrata e di breve soggiorno per produttori, autori, registi, tecnici, attori e altro personale previsto in ogni contratto di coproduzione in accordo con le leggi vigenti, così come le procedure di importazione dell'attrezzatura sempre nel rispetto delle leggi in vigore.

ARTICOLO 9

(i) La ripartizione degli introiti da parte dei coproduttori, dovrà in linea di massima, essere proporzionale al loro rispettivo apporto e questo dovrà essere specificato nell'accordo tra i coproduttori. Il rispettivo apporto di ciascun coproduttore può essere concordato congiuntamente sulla base delle norme di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 10

(i) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario. Il coproduttore maggioritario avrà gli stessi obblighi nei confronti del coproduttore minoritario.

(ii) L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione. Questi obblighi saranno immancabilmente riportati nel contratto stipulato tra i coproduttori per consentire ai progetti di essere riconosciuti secondo questo Accordo.

ARTICOLO 11

(i) L'approvazione di un progetto di coproduzione di un film da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

ARTICOLO 12

(i) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate:
   (a) il film è imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione è maggioritaria;
   (b) se entrambi i coproduttori hanno apportato un eguale investimento, i coproduttori delle due parti potranno decidere il contingente in questione attraverso consultazioni reciproche, affinché il film coprodotto possa essere imputato al Paese che ha le migliori possibilità di esportazione del film;
   (c) in caso di ulteriori difficoltà, il film è imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità.

(ii) Nonostante quanto indicato sopra, se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film in un Paese che ha quote contingentate, una coproduzione realizzata secondo questo Accordo beneficerà degli stessi diritti dei film nazionali del Paese con libera entrata, se quel Paese è d'accordo.

ARTICOLO 13

(i) Una coproduzione quando viene proiettata dovrà essere identificata come "Coproduzione Italo – Indiana " o "Coproduzione Indo – Italiana" a seconda della nazionalità del produttore maggioritario o nel rispetto dell'accordo tra i coproduttori.

(ii) Questa dicitura dovrà apparire nei titoli, nella pubblicità e nel materiale di promozione e in qualsiasi occasione tale coproduzione sia proiettata.

ARTICOLO 14

(i) Nel caso di presentazione a festival internazionali e qualora i coproduttori non concordino diversamente, la coproduzione sarà presentata dal Paese del coproduttore maggioritario o, nel caso di eguale partecipazione finanziaria dei coproduttori, dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

(ii) I premi, gli incentivi e gli altri benefici attribuiti alle produzioni cinematografiche o audiovisive potranno essere divisi tra i coproduttori secondo quanto stabilito nel contratto di coproduzione e in conformità alle legislazioni vigenti.

(iii) I premi non in denaro conferiti da Paesi terzi così come le menzioni o trofei per le produzioni cinematografiche o audiovisive realizzate secondo le norme del presente Accordo, sono custoditi dal coproduttore maggioritario in qualità di fiduciario, o secondo quanto disposto dal contratto/accordo di coproduzione.

ARTICOLO 15

(i) Le Autorità competenti di entrambi Paesi fisseranno di comune accordo, con un successivo scambio di note, le Norme di Procedura per la coproduzione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti in vigore in Italia e in India.

ARTICOLO 16

(i) Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video indiane in Italia o italiane in India, al di fuori di quelle previste dalla legislazione e dai regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea per quanto concerne la libera circolazione dei beni e delle merci tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione Europea che saranno rispettati.

ARTICOLO 17

(i) Qualsiasi differenza o controversia concernente l'esecuzione di questo Accordo dovrà essere decisa attraverso una reciproca consultazione e negoziazione. Questo non limita il diritto dei coproduttori coinvolti nei vari contratti di ricercare rimedi legali – tali rimedi possono includere la conciliazione, la mediazione e l'arbitrato.

(ii) I diritti derivanti da questo Accordo non potranno essere azionati dall'istanza di una terza parte non firmataria del presente Accordo.

(iii) Una apposita Commissione Mista sarà nominata al fine di verificare l'applicazione di questo Accordo. La Commissione Mista si riunirà di massima una volta ogni due anni, e alternativamente nei due Paesi. Nonostante ciò, potrà essere convocata una sessione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, in particolare in caso di importanti modifiche alla legislazione o ai regolamenti che disciplinano i film, la televisione e le industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'applicazione dell'Accordo presenti molte difficoltà. La stessa Commissione sottoporrà alle Autorità competenti dei due Paesi, per riflessioni, le modifiche ritenute necessarie al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'applicazione di questo Accordo così come per migliorare lo stesso, nell'interesse dei due Paesi. Le indicazioni della Commissione Mista non sono vincolanti per i due Governi.

ARTICOLO 18

(i) Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno date reciproca notizia dell'avvenuto completamento delle proprie procedure interne di ratifica.

(ii) L'Accordo avrà validità per un periodo di tre (3) anni a partire dalla data della sua entrata in vigore; l'Accordo sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti, da notificarsi per iscritto, sei mesi prima della sua scadenza.

(iii) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da parte di una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino al completamento, dei vantaggi

dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni realizzate.

(iv) FATTO in due originali a Roma il 13/05 2005, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e hindi, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualunque divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
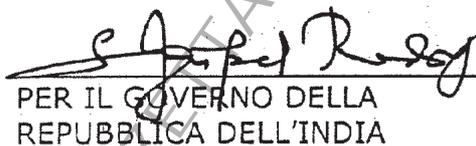
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA

AUDIO VISUAL CO-PRODUCTION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF INDIA

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA, hereinafter referred to as the "Parties";

CONSIDERING that it is desirable to establish a framework for the development of their audiovisual relations and particularly for film, television and video co-productions;

CONSCIOUS that quality co-productions can contribute to the further expansion of the film, television and video production and distribution industries of both countries as well as to the development of their cultural and economic exchanges;

CONVINCED that these exchanges will contribute to the enhancement of relations between the two countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

In this Agreement, unless the Agreement otherwise requires:

(i) A "co-production" is a film including feature films, documentaries, science films, animation films and commercials, irrespective of length, either on film, videotape or videodisc, which can be shown in cinemas, on television or on video recorders jointly invested in and produced by producers from the two countries and made in accordance with the terms of recognition given by the competent authorities of India and Italy under this Agreement. New forms of audio-visual production and distribution shall be included in the present Agreement by exchange of notes between the Parties.

(ii) Co-production projects undertaken under the present Agreement must be recognised by the following authorities, referred to hereinafter as the "competent authorities":

a) In Italy- by the Ministry of Cultural Properties and Activities, Department of Entertainment and Sport, General Management of Cinema; and

b) In India- by the Ministry of Information and Broadcasting.

(iii) "Co production" produced under the terms of this Agreement shall be taken in either of the two countries as National Production with every benefit available as National Production but will abide by applicable national law for distribution and production. These benefits, however, accrue to the producer from the country, which grants them.

ARTICLE 2

(i) The co- producers in either of the two countries shall satisfy themselves about each other's capability, including their professional knowledge, organisational capability, financial backing and professional reputation.

(ii) The Government of India and Italy shall in no way be responsible or liable with regard to satisfaction of either of the co producers.

ARTICLE 3

(i) Any benefits under this Agreement shall be available for co production only when investment of finance, material and management including creative and other inputs not below 20% of the total cost comes from co-producer of one country provided always that specific percentage contribution will be decided amongst producers themselves.

(ii) Notwithstanding anything stated in above paragraph, the two parties may at any time decide jointly in writing to make appropriate changes, in percentage, as maybe deemed fit.

ARTICLE 4

(i) The producers of a co- production shall be citizens or permanent resident either of Italy or India subject to any sort of compliance of the obligations created by European Union upon Italy as a member.

(ii) In the event of dire need of co-production, persons other than citizen or permanent resident as stated hereinabove are permissible to be engaged without losing the character of co-production in case advance written permission from both the countries is obtained after explaining the reasons of inclusion of such person.

ARTICLE 5

(i) Live action shooting and animation works such as storyboards, layout, key animation, in between and voice recording must, in principle, be carried out alternatively in Italy or in India.

(ii) Location shooting, exterior or interior, in a country not participating in the co-production however, is acceptable at discretion if the script or the action so requires and if technicians from Italy and India take part in the shooting.

(iii) The laboratory work shall be done in either Italy or India, unless it is technically impossible to do so, in which case the laboratory work in a country not participating in the co-production can be permitted by the competent authorities of both countries.

ARTICLE 6

(i) The co-production shall have the original soundtracks in English or Italian or in other Indian language or dialect, which can further be dubbed in any of these languages.

(ii) In the event, if script so desires, any other language can be used for stray dialogues with permission from competent authorities.

(iii) It will be necessary that the dubbing or sub-titling of the co-production will be done or performed either in India or Italy. Dubbing or sub-titling in Indian languages should be performed in India and dubbing or sub-titling in Italian in Italy and dubbing or sub-titling in English could be performed in Italy or India depending upon the agreement between co-producers.

ARTICLE 7

(i) A co-produced film shall have two negatives or one negative and one dupe negative, or as agreed between the two co-producers, with two international sound tracks for making copies. Each co-producer shall own one good quality print, one dupe positive and one international sound track and have the right to make copies. Moreover with the approval of the co-producers either co-producer may use the footage from the above-mentioned material for other purposes. Furthermore, each co-producer shall have access to the original production material in accordance with the conditions agreed upon between the co-producers.

ARTICLE 8

(i) Both Italy and India will facilitate entry and short stay in either of the two countries for directors, actors, producers, writers, technicians and other personnel prescribed in each co production contract as per the applicable laws and importing of equipment shall also be in accordance with the applicable laws.

ARTICLE 9

(i) The sharing of revenues by the co-producers shall, in principle, be proportional to their respective contributions and be specified in the agreement between the co producers. The respective contribution of each co-producer may be decided mutually on the basis of principles elaborated in Article 3.

ARTICLE 10

(i) The minority investment co-producer shall pay any balance outstanding on his contribution to the majority investment co-producer within sixty (60) days following delivery of all the materials required for the production of the version of the film in the language of the minority country. The majority investment co-producer will have the same obligations towards the minority investment co- producer.

(ii) Failure to meet this requirement shall entail the loss of benefit of the co-production. This requirement will invariably be reflected in the contract drawn up between the co-producers to enable projects to be recognised under this Agreement.

ARTICLE 11

Approval of a proposal for the co-production of a film by the competent authorities of both countries is in no way binding upon them in respect of the granting of permission to show the film thus produced.

ARTICLE 12

(i) When a co-produced film is exported to a country, which has quota limitations:

(a) in principle, the co-produced film shall be included in the quota of the country of the majority investment;
(b) if both co-producers have made an equal investment, co-producers of both sides shall decide the quota in question through mutual consultation, so that the co-produced film can be included in the quota of the country that can make better arrangements for the export of the film;
(c) if difficulties still exist, the co produced film shall be included in the quota of the country of which the director is a national.

(ii) Notwithstanding the above, in the event that one of the co-producing countries enjoys unrestricted entry of its films into a country that has quota regulations, a co-production under this Agreement shall be entitled as any other national production of that country to unrestricted entry into the importing country if that country so agrees.

ARTICLE 13

(i) A co-production shall when shown, be identified as a "Italy – India Co-production" or "India-Italy Co-production" according to the origin of the majority co-producer or in accordance with an agreement between co-producers.

(ii) Such identification shall appear in the credits, in all commercial advertising and promotional material and whenever the co-production is shown.

ARTICLE 14

(i) In the event of presentation at international film festivals, and unless the co-producers agree otherwise, a co-production shall be entered by the country of the majority investment co-producer or, in the event of equal financial participation of the co-producers, by the country of which the director is a national.

(ii) Prizes, grants, incentives and other benefits awarded to the cinematographic or audiovisual works may be shared between the co-producers, in accordance with what has been established in the co-production contract and in conformity with applicable laws in force.

(iii) All prizes which are not in cash form, such as honorable distinctions or trophies awarded by third countries, for cinematographic and audiovisual works produced according to the norms established by this agreement, shall be kept in trust by the majority co-producer or according to terms established in the co-production contract/agreement.

ARTICLE 15

(i) The competent authorities of both countries shall jointly establish, through a subsequent exchange of notes, the rules of procedure for co-productions, taking into account the laws and regulations in force in Italy and in India.

ARTICLE 16

(i) No restrictions shall be placed on the import, distribution and exhibition of Indian film, television and video productions in Italy or that of Italian film, television and video productions in India other than those contained in the legislation and regulations in force in each of the two countries, including in case of Italy the obligation deriving from the norms of

the European Union insofar as the free circulation of goods among Italy and other European Union countries is concerned, will be respected.

ARTICLE 17

(i) Any difference or dispute regarding the implementation of this Agreement shall be settled by mutual consultation and negotiation. This does not absolve the right of co producers who enter into various contracts to seek legal remedies - such remedies may include conciliation, mediation and arbitration.

(ii) The rights arising out of this Agreement will not be enforceable at the instance of third party(ies) who are not signatory to this Agreement.

(iii) An appropriate Joint Commission may look after the implementation of this Agreement. A meeting of the Joint Commission shall take place in principle once every two years alternately in the two countries. However, it may be convened for extraordinary sessions at the request of one or both competent authorities, particularly in the case of major amendments to the legislation or the regulations governing the film, television and video industries in one country or the other, or where the application of this Agreement present various difficulties and shall submit to the competent Authorities in the two countries, for consideration, the necessary amendments in order to resolve any difficulties arising from the application of this agreement as well as to improve it in the best interest of both countries. The recommendations of the Joint Commission are not binding on the two Governments.

ARTICLE 18

(i) The present Agreement shall come into force when each Party has informed the other that its internal ratification procedures have been completed.

(ii) It shall be valid for a period of three (3) years from the date of its entry into force; a tacit renewal of the Agreement for like periods shall take place unless one or the other Party gives written notice of termination six (6) months before the expiry date.

(iii) Co-productions which have been recognized by the competent authorities and which are in progress at the time of notice of termination of this Agreement by either Party shall continue to benefit fully until completion from the provisions of this Agreement. After expiry or termination of this Agreement, its terms shall continue to apply to the division of revenues from completed co-productions.

(iv) DONE in two originals at Rome, this 13th Day of May 2005, each in Italian, English and Hindi language, all versions being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
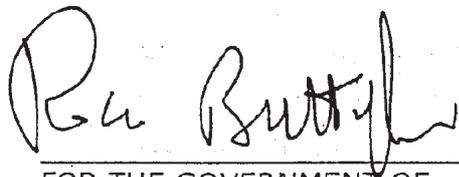
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
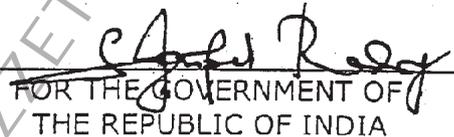
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2071):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 15 dicembre 2006.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente, il 25 gennaio 2007, con pareri delle commissioni I, V, VII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 31 gennaio 2007 e 8 marzo 2007.

Esaminato in aula il 14 maggio 2007 e approvato il 21 giugno 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1662):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 giugno 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4, 10 e 11 luglio 2007.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2007.

07G0148

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 agosto 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 58.820 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regola-

mento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 agosto 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a cemtottantadue giorni con scadenza 29 febbraio 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del

decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 agosto 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei Bot semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07743

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 agosto 2007.

Procedura dedicata da attivare quando ricorrono specifiche condizioni in materia di sostanze riconosciute, in sede comunitaria, equivalenti alle analoghe sostanze che risultano già iscritte nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la direttiva del consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche, di sua attuazione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione europea n. 3600 del 1992, n. 451 del 2000, n. 703 del 2001, n. 1112 del 2002, n. 1490 del 2002 e n. 2229 del 2004 e successive modifiche, che recano disposizioni di attuazione delle quattro fasi del programma di lavoro previsto all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano l'elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della stessa direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto dell'8 febbraio 2007 del Ministro per lo sviluppo economico relativo alla condivisione di studi e test effettuati sui vertebrati;

Considerato che le sostanze attive utilizzabili nei prodotti fitosanitari sono assoggettate ad una preventiva valutazione comunitaria, effettuata ai sensi delle norme comunitarie sopra indicate, per accertarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente;

Considerato che solo nel caso di esito favorevole delle predette valutazioni la Commissione europea, in base alle competenze conferitele dal Consiglio ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, procede all'adozione di proprie direttive ai fini dell'iscrizione nell'allegato I della stessa direttiva 91/414/CEE delle sole sostanze attive che hanno superato tale valutazione;

Considerato che antecedentemente alla predetta valutazione comunitaria, nonché nelle more della sua effettuazione, gli Stati membri possono comunque rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive non ancora valutate in ambito comunitario e, pertanto, non ancora iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato altresì che le medesime direttive della Commissione europea con cui si provvede alla iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive che hanno superato la valutazione dispongono, contestualmente, a carico degli Stati membri l'obbligo di verificare tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari da essi già rilasciate nei rispettivi territori antecedentemente alla conclusione comunitaria, avuto riguardo a quelle che contengono le sostanze attive iscritte al fine di accertarne la conformità o meno rispetto alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria e che, in caso di non conformità, gli Stati membri sono vincolati ad adottare provvedimenti restrittivi della commercializzazione stabiliti dalle stesse direttive della Commissione europea;

Considerato che tra i provvedimenti che gli Stati membri devono adottare per conformarsi alle prescrizioni contenute nelle direttive della Commissione europea sopra riferite vi rientrano anche quelli della revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio da essi rilasciate che dovessero risultare non conformi e che tale provvedimento può intervenire anche solo a causa della parzialità di alcuni dati pur quando la maggior parte degli studi relativi all'intero dossier sono stati già resi disponibili alle autorità deputate alla loro valutazione entro i termini temporali stabiliti dalle medesime direttive della Commissione europea;

Ritenuto che nel predetto caso, non essendo comunque pregiudicato il diritto alla presentazione di istanze di registrazione di nuovi prodotti fitosanitari quando questi contengano sostanze attive riconosciute, in sede comunitaria, equivalenti alle analoghe sostanze che risultano già iscritte nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE e che tale condizione, unitamente alla presenza — entro i termini temporali stabiliti dalle direttive di iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I — della maggior parte degli studi relativi alle sostanze, agevola la valutazione delle relative istanze e delle documentazioni presentate;

Considerato che in tali casi è opportuno assicurare uno snellimento delle procedure interne al fine di una più celere valutazione delle istanze presentate, anche con riguardo ai lavori di valutazione delle istanze da parte della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato, tuttavia, necessario contemperare l'applicabilità di tale procedura con le esigenze di programmazione dei lavori degli uffici e della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari relative alle altre istanze di registrazione di nuovi prodotti fitosanitari in modo da non ritardarne la valutazione;

Ritenuto altresì necessario assicurare la permanenza di idonee garanzie sanitarie ed ambientali relative ai prodotti fitosanitari, stabilendo a tal fine, in base a parametri oggettivi di riferimento ed in conformità alle disposizioni che regolamentano il settore, appropriati requisiti in mancanza dei quali non si può dar luogo all'applicazione della predetta procedura;

Decreta:

Art. 1.

1. La procedura del presente provvedimento si applica limitatamente alle istanze di parte finalizzate alla registrazione di nuovi prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive riconosciute equivalenti alle analoghe sostanze già iscritte nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e sue modificazioni, presentate successivamente ad una revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio di prodotti fitosanitari che è stata determinata da una parziale incompletezza del dossier previsto dall'allegato II al medesimo decreto legislativo n. 194 del 1995, e a condizione che sussistano congiuntamente anche i seguenti requisiti:

a) l'istanza deve essere presentata dalla medesima impresa titolare di una precedente autorizzazione di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, revocata per i motivi indicati nel capoverso, e può riguardare un solo nuovo prodotto;

b) l'equivalenza della sostanza attiva deve essere già stata riconosciuta in conformità alle procedure comunitarie;

c) i rapporti e gli studi di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 devono essere stati avviati antecedentemente alla data di entrata in vigore delle direttive comunitarie che dispongono l'iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE. Le imprese interessate potranno, inoltre, dimostrare che le procedure previste dal decreto dell'8 febbraio 2007 del Ministro per lo sviluppo economico per la condivisione degli studi effettuati sui vertebrati sono state, parimenti, avviate prima della medesima data di entrata in vigore delle direttive in questione;

d) tuttavia, gli studi individuati come non accettabili nei rapporti di valutazione stilati dagli Stati membri relatori incaricati di effettuare le verifiche di completezza sulle sostanze attive interessate, dovranno risultare avviati entro le date, individuate dalla predette direttive di iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di conclusione delle verifiche che gli Stati sono tenuti ad effettuare sulle autorizzazioni all'immissione in commercio da essi rilasciate;

e) nel caso di controdeduzioni ritenute non accettabili dallo Stato membro relatore incaricato di effettuare le verifiche di completezza sulla sostanza attiva interessata, gli studi che, di conseguenza devono essere presentati, dovranno parimenti essere stati avviati entro la data di conclusione delle verifiche che gli Stati sono tenuti ad effettuare sulle autorizzazioni all'immissione in commercio da essi rilasciate, individuata dalla predette direttive di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

f) fatto salvo quanto previsto alle lettere da *c)* ad *e)*, alla data di presentazione dell'istanza devono essere stati completati gli studi sulla sostanza attiva che hanno determinato la revoca della precedente autorizzazione di immissione in commercio. Tali studi devono essere presentati contestualmente all'istanza;

g) in relazione al prodotto di cui si chiede la registrazione devono essere presentati, unitamente all'istanza, anche gli studi completi previsti dall'allegato III al decreto legislativo n. 194 del 1995.

2. L'istanza di registrazione, unitamente alla documentazione indicata al comma 1, deve essere presentata al Ministero della salute - Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, al più tardi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di revoca richiamato nel medesimo comma 1. A partire dalla data di presentazione dell'istanza, l'Ufficio della direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione competente in materia di prodotti fitosanitari provvede:

a) alla verifica della completezza formale della documentazione presentata che può essere integrata, su richiesta dell'Ufficio, solo con riguardo ai predetti aspetti formali. La mancanza anche solo parziale della documentazione tecnica comporta il rigetto dell'istanza che è comunicato per iscritto al richiedente;

b) accertata la completezza della documentazione tecnica, l'ufficio assegna i fascicoli pervenuti alla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari che provvede alla loro valutazione prioritariamente, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro convocato con frequenza dipendente dal numero di fascicoli da valutare;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il direttore generale: BORRELLO

07A07666

DECRETO 3 agosto 2007.

Riconoscimento dell'idoneità di altre lauree ai fini dello svolgimento dell'attività di informatore scientifico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto, in particolare, l'art. 122, comma 2 del richiamato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge

19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 aprile 1994 o della corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;

Rilevato che il succitato comma stabilisce altresì che il Ministro della salute può, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione;

Sentito il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono riconosciute come idonee, ai fini dello stesso articolo, le seguenti lauree:

a) laurea in scienze naturali, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341;

b) tutti i corsi di laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi:

1) classe 9/S - Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

2) classe 68/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura;

c) tutti i corsi di laurea, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi sottospecificate, a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica.

1) classe 1 - Classe delle lauree in biotecnologie

2) classe 24 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro: TURCO

07A07655

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 agosto 2007.

Attuazione della decisione comunitaria dell'11 maggio 2006 sulla commercializzazione di accendini.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il Codice del consumo ed in particolare la parte IV Titolo I recante attuazione della direttiva 2001/95/CE recepita con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n 172;

Vista la decisione 2006/502/CE dell'11 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 luglio 2006 serie L 198/41, «che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini di fantasia»;

Visto l'art. 13 della direttiva 2001/95/CE, a norma del quale, in presenza di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori causato da determinati prodotti, la Commissione europea può adottare una decisione che richieda agli Stati membri di emanare provvedimenti temporanei volti in particolare a limitare o sottoporre a particolari condizioni l'immissione sul mercato di tali prodotti, vietarne la commercializza-

zione e introdurre le misure di accompagnamento necessarie per assicurare il rispetto del divieto o prescriverne il ritiro o richiamo dal mercato;

Visto il parere favorevole assunto all'unanimità per prorogare di un anno la validità della decisione 2006/502/CE ed espresso ai sensi dell'art 15 della direttiva 2001/95/EC in data 13 febbraio 2007 dal Comitato di cui al medesimo art. 15;

Considerata la natura intrinsecamente pericolosa degli accendini e considerato che il prevedibile uso ludico da parte dei bambini può determinare un grave rischio per la loro salute;

Considerato che i dati disponibili nell'Unione europea sugli incendi e lesioni personali del tipo ustioni riconducibili all'uso improprio di accendini da parte dei bambini confermano che il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti sia in termini quantitativi che di entità del rischio;

Considerato che la maggioranza degli incidenti registrati nell'Unione europea è relativa ai cosiddetti accendini di fantasia, così come individuati nel considerando 15 della decisione della Commissione e agli accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza;

Considerato che sul mercato nazionale è presente una quantità ingente di accendini di cui al punto precedente e che, soprattutto con riferimento agli accendini di fantasia, è significativo il flusso dichiarato annualmente all'importazione;

Ritenuta opportuna l'adozione di misure nazionali volte a salvaguardare gli interessi nazionali legati alla sicurezza e alla salute dei consumatori;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Divieto di immissione sul mercato

1. È fatto divieto a produttori ed importatori di immettere sul mercato nazionale accendini di fantasia e accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per i bambini a partire dall'11 marzo 2007.

Art. 2.

Divieto di commercializzazione

1. È fatto divieto di commercializzare accendini di fantasia e accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per i bambini a far data dall'11 marzo 2008.

Art. 3.

Prescrizioni tecniche

1. Per le caratteristiche tecniche degli accendini, per l'individuazione delle condizioni all'immissione nel mercato degli stessi nonché per i rapporti di test relativi alla sicurezza, si applicano le disposizioni recate dalla decisione della Commissione europea 2006/502/CE dell'11 maggio 2006.

Art. 4.

Periodo transitorio

1. È possibile lo smaltimento delle scorte accumulate da parte di produttori ed importatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Controlli

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai controlli sulla produzione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; provvede altresì ai controlli sulla commercializzazione a partire dall'11 marzo 2008.

2. L'Agenzia delle dogane assicura dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'osservanza del divieto di importazione di cui all'art. 1 presso gli Uffici doganali territoriali.

Art. 6.

Neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Durata

1. Il presente decreto resta in vigore per tutto il tempo di efficacia della decisione 2006/502/CE dell'11 maggio 2006 e delle successive proroghe.

Roma, 10 agosto 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A07654

DECRETO 10 agosto 2007.

Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento(CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004 della Commissione, che adegua per l'ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di camere di commercio ed in particolare l'art. 3, comma 4, che ha innovato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediate decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità ai criteri stabiliti al medesimo comma;

Vista la legge 15 marzo 1991, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'art. 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero delle attività produttive di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdòtaine des entreprises et des activités liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003 n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed in particolare l'art. 3, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Vista la circolare 3 agosto 2006, n. 2/2006 DGAMTC concernente l'applicazione dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005 ed in particolare il punto 5) che rinvia ad una successiva, completa e organica disciplina della materia;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri;

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 3821/85, e successive modificazioni e integrazioni, raccordandole con quelle già svolte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerata la necessità di dettare disposizioni nazionali in materia, in vista di un complessivo riassetto della materia che consenta l'applicazione dei principi di semplificazione e di sussidiarietà da parte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerato altresì di dare piena attuazione al principio comunitario di libera concorrenza per assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato e di favorire un assetto maggiormente concorrenziale nel settore del montaggio e dell'esecuzione degli interventi tecnici sui tachigrafi digitali;

Vista la comumcazione al Garante per la protezione dei dati personali;

ADOTTA

il presente decreto:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di omologazione dell'apparecchio di controllo, inclusi i suoi componenti, delle carte tachigrafiche nonché i requisiti che i Centri tecnici devono possedere per il primo montaggio, l'attivazione e gli interventi tecnici dei tachigrafi digitali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «centro tecnico»: i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada, modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, dal regolamento (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004 della Commissione e altre disposizioni applicabili;

c) «tachigrafo digitale»: l'apparecchio di controllo conforme ai requisiti di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 come definito all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 31 ottobre 2003, n. 361;

d) «unità elettronica di bordo»: il tachigrafo digitale di cui alla lettera *b)*, escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento;

e) «carta tachigrafica»: una delle carte con memoria da impiegare con l'apparecchio di controllo;

f) «omologazione»: la procedura in base alla quale il Ministero certifica che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione;

g) «primo montaggio»: la prima installazione di un apparecchio di controllo su un veicolo stradale con esclusione della taratura;

h) «montaggio»: l'installazione di un apparecchio di controllo su un veicolo stradale con inclusione della taratura;

i) «intervento tecnico»: una qualsiasi delle operazioni di cui all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e capitoli V e VI dell'allegato I B, incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le riparazioni del sensore e dell'unità elettronica di bordo del tachigrafo digitale;

j) «taratura»: l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo da conservare nei dati memorizzati;

k) «Unioncamere»: l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

Omologazioni

1. Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche e dei componenti dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, sono rilasciate dal Ministero secondo le modalità di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misura approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni del predetto regolamento CEE.

2. La richiesta di omologazione è presentata dal fabbricante al Ministero. Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.

3. La scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo, per la carta tachigrafica e per i componenti dell'apparecchio di controllo viene rilasciata dal Ministero, secondo le disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CEE) N. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito della presentazione di un certificato di sicurezza, un certificato funzionale e di un certi-

ficato di interoperabilità di cui all'allegato 1 B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/1998, come sostituito dall'allegato del regolamento (CE) 1360/2002.

4. Il certificato funzionale viene rilasciato dal Ministero al fabbricante a seguito dell'esecuzione, con esito positivo, delle prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.

Art. 4.

Centri tecnici autorizzati

1. Possono essere autorizzati, in qualità di Centri tecnici, i seguenti soggetti:

a) i fabbricanti ed i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;

b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;

c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonché le officine concessionarie;

d) le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico.

Art. 5.

Incompatibilità

1. I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada.

2. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei soci, dei dirigenti e del personale dei centri tecnici che partecipano ad imprese che svolgono attività di vendita di veicoli, cui è correlata una attività di trasporto e di locazione senza conducente di veicoli a terzi, a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell'impresa di vendita cui è correlata l'attività di trasporto o di noleggio;

3. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei dirigenti e del personale dei centri tecnici dipendenti di aziende di trasporti a capitale interamente pubblico a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell'azienda.

Art. 6.

Requisiti dei Centri tecnici

1. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso art. 4, che svolgono unicamente attività di primo montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, applicano le procedure di conformità di produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 10 e ai punti 1 e 2 dell'allegato X della direttiva n. 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e successive modificazioni, le cui norme di recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche per questi soggetti, ispezioni e verifiche delle attività svolte.

2. I soggetti di cui all'art. 4 che richiedono di poter svolgere gli interventi tecnici, sono autorizzati in qualità di Centri tecnici quando, oltre ad essere iscritti al registro delle imprese, soddisfano ai requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2 dell'allegato al presente decreto.

3. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 4, che svolgono soltanto le attività di primo montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, sono autorizzati come Centri tecnici dal Ministero a condizione che siano iscritti nel registro delle imprese anche per le medesime attività.

4. I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere gli interventi tecnici, devono disporre di un sistema di gestione per la qualità (ISO 9000) rilasciato da organismi di certificazione accreditati da Enti di accreditamento membri di EA - European Co-operation for Accreditation. Il sistema di gestione della qualità deve prevedere l'attività di taratura e prova di strumenti di misura.

5. Gli organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio.

6. I centri tecnici devono operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore ed in particolare dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

Art. 7.

Autorizzazione dei Centri tecnici

1. L'autorizzazione dei Centri tecnici ad operare sui tachigrafi digitali viene rilasciata nel rispetto dell'osservanza dei requisiti tecnici di cui all'allegato del presente decreto.

2. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 4, che svolgono unicamente le attività di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero, su richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio, che provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione. La Camera di commercio competente, dopo aver accertato la costanza di iscrizione al registro delle imprese per le attività di cui all'art. 4, lettere *a)* e *b)*, provvede annualmente al rinnovo dell'autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al Ministero e all'Unioncamere.

3. L'autorizzazione dei Centri tecnici ad effettuare le operazioni di primo montaggio, di attivazione e di intervento tecnico viene rilasciata, dal Ministero, previa richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio che provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione completa della documentazione ed a svolgere l'esame istruttorio preventivo. Il Ministero al ricevimento dell'istanza di autorizzazione comunicherà il codice identificativo del Centro tecnico. Il rilascio dell'autorizzazione avviene successivamente al ricevimento dell'esito dell'esame istruttorio preventivo e dopo aver accertato che il Centro tecnico possiede tutti i requisiti previsti dal presente decreto La Camera di commercio inoltra la richiesta delle carte tachigrafiche dell'officina, che può essere presentata unitamente all'istanza di autorizzazione, al ricevimento del codice identificativo. Le carte vengono consegnate agli interessati solo dopo il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile.

4. Ai fini del rinnovo annuale, il Centro tecnico presenta alla Camera di commercio una autodichiarazione, sottoscritta dal titolare e dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, che non deve essere anteriore a trenta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, allegando la ricevuta del versamento di cui al decreto 29 luglio 2005, ferme restando le sanzioni penali per falsità in atti o dichiarazioni mendaci. La Camera di commercio competente provvede ad inviare copia dell'autodichiarazione al Ministero e all'Unioncamere.

5. I titolari dei Centri tecnici di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 4, al momento della prima richiesta e dei successivi rinnovi, presentano idonea documentazione che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico può essere attestato dalle Camere di commercio, anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attività di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale, dai fabbricanti dei tachigrafi digitali o da altro organismo autorizzato dal Ministero. Con provvedimento del Ministero viene stabilito il programma della formazione, che si articola in un corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata di almeno 20 ore da suddividere in tre giornate, e viene fissata la periodicità dell'aggiornamento di detta formazione.

6. Ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 4, che svolgono in sede di primo montaggio anche gli interventi tecnici, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Le variazioni dei dati del Centro tecnico di cui al comma 2, dell'art. 8, sono comunicate al Ministero ed all'Unioncamere tramite la Camera di commercio competente per territorio. La Camera di commercio annota le anzidette variazioni in calce all'autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

8. Nel caso in cui, successivamente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione, venga nominato un nuovo responsabile tecnico del Centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 4, il titolare del Centro tecnico presenta alla Camera di commercio, che provvede ad inviarla al Ministero, l'idonea documentazione di cui al comma 4 relativa a ciascun responsabile tecnico ed a ciascun tecnico. Il Centro tecnico, contestualmente alla presentazione dell'idonea documentazione, restituisce la carta tachigrafica dei soggetti non più in servizio o non più autorizzati ad operare sul tachigrafo digitale e presenta la nuova domanda per il rilascio della carta dell'officina ai nuovi tecnici.

Art. 8.

Codici ed elenco dei Centri tecnici

1. Il codice identificativo assegnato al centro tecnico autorizzato è conforme alle specifiche di cui al punto 3 dell'allegato al presente decreto.

2. Il Ministero comunica all'Unioncamere e alla Camera di commercio competente il rilascio di nuove autorizzazioni e le variazioni dei dati contenuti nell'elenco di cui al comma 3, entro i cinque giorni lavorativi seguenti.

3. Sulla base delle comunicazioni del Ministero, l'Unioncamere forma l'elenco dei centri tecnici autorizzati di cui al comma 5, dell'art. 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. Tale elenco è reso pubblico e contiene i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare del Centro tecnico autorizzato;

b) indirizzo completo del centro;

c) codice identificativo assegnato;

d) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

4. L'elenco è liberamente consultabile dal pubblico. I dati consultati sono utilizzabili ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.

Art. 9.

Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei Centri tecnici

1. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 4, nonché a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo, che intendano estendere l'attività agli interventi tecnici, devono essere personalizzate con l'indicazione del nominativo del responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Qualora i sog-

getti di cui alle lettere *a)* e *b)* sopra indicati limitino la propria attività al primo montaggio e all'attivazione del tachigrafo digitale, le carte tachigrafiche dell'officina verranno rilasciate col nome o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione.

2. Ciascuna carta tachigrafica può essere utilizzata unicamente dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale è stata personalizzata. Tuttavia i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 4, che svolgono solo l'attività di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi, possono consentire l'utilizzo delle carte assegnate agli operatori scelti dal titolare.

3. Il Centro tecnico è responsabile dell'utilizzo e della conservazione delle carte tachigrafiche.

4. Il Centro tecnico deve impedire l'uso della carta tachigrafica al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale caso il Centro tecnico restituisce la carta tachigrafica alla Camera di commercio che l'ha rilasciata.

5. Ogni responsabile tecnico e ogni tecnico è tenuto a firmare i rispettivi documenti, alla consegna della carta tachigrafica, accettando le condizioni di uso e conservazione della stessa, impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli è stato assegnato e ad informare tempestivamente il Centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica.

6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al Centro tecnico, debbono essere custodite presso il centro stesso, salvo nei casi eccezionali citati all'art. 11, comma 4, sono a disposizione del Ministero e delle autorità di controllo.

7. I Centri tecnici utilizzano esclusivamente le carte che sono state loro assegnate dalle Camere di commercio.

8. Il Centro tecnico e responsabile della richiesta di nuove carte tachigrafiche per sostituire quelle scadute o quelle non correttamente funzionanti.

Art. 10.

Registro degli interventi tecnici

1. I soggetti di cui alle lettere *c)*, *d)* dell'art. 4 e quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo che hanno esteso la propria attività agli interventi tecnici, debbono custodire un registro, in conformità di quanto specificato al punto 4 dell'allegato al presente decreto, con tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro può essere realizzato con procedure informatiche.

Art. 11.

Prescrizioni per gli interventi tecnici

1. Gli interventi tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 12 e dall'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. In aggiunta si seguono le istruzioni o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale.

2. La targhetta di montaggio, da applicare dopo determinati interventi tecnici, deve essere conforme alle caratteristiche di cui al punto 5 dell'allegato del presente decreto.

3. I collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati e contrassegnati dal centro tecnico nei casi previsti dal regolamento di cui al precedente comma 1. I sigilli di protezione debbono essere applicati in conformità a quanto specificato al punto 6 dell'allegato al presente decreto.

4. Tutti gli interventi tecnici, nonché l'applicazione dei sigilli di protezione ove previsti, devono essere effettuati nei locali del Centro tecnico. In casi eccezionali possono essere effettuati in locali esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, subordinata al parere della Camera di commercio, previa richiesta motivata da parte del titolare del Centro tecnico.

5. Il titolare del Centro tecnico è responsabile della conservazione degli strumenti per l'applicazione dei sigilli, nonché delle carte tachigrafiche dell'officina, necessarie per gli interventi tecnici. Qualsiasi smarrimento, perdita o furto deve essere tempestivamente comunicato, da parte del responsabile del Centro tecnico, al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio. In caso di furto si deve inoltre sporgere denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.

6. Salvo nel caso di montaggi di tachigrafi digitali durante la fabbricazione di veicoli o delle carrozzerie o della loro attivazione, è necessario rilasciare un rapporto di ciascun intervento tecnico effettuato. Tale rapporto deve essere conforme al modello riportato al punto 7 dell'allegato.

7. Il Centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati, la creazione di una copia di sicurezza e la conservazione dei registri archiviati nella memoria delle carte tachigrafiche dell'officina, senza perdita di informazioni, per le finalità di cui al presente decreto. Questi dati devono essere conservati per almeno tre anni successivi al loro scaricamento.

8. Le verifiche periodiche delle apparecchiature di intervento tecnico sono effettuate dalla Camera di commercio competente per territorio che può avvalersi di laboratori che offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale. Le condizioni e le modalità di utilizzo dei suddetti laboratori, secondo parametri di efficacia, trasparenza e imparzialità, sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 12.

Trasferimento dei dati nella memoria dell'apparecchio di controllo

1. I Centri tecnici dei soggetti citati alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 4, oltre agli interventi tecnici previsti dal presente decreto, devono poter eseguire i trasferimenti di

dati contenuti nella memoria dell'apparecchio di controllo al solo fine di renderli disponibili alla ditta di trasporti cui sono destinati, in conformità all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il trasferimento di dati ai quali si riferisce il comma precedente deve essere effettuato prima della sostituzione o del ritiro dell'unità elettronica di bordo di un apparecchio di controllo attivo installato su un veicolo. Per ciascun trasferimento realizzato è necessario effettuare una copia di sicurezza su supporto informatico. Avvenuto il trasferimento, deve essere accertato che i dati trasferiti contengano tutti gli elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticità e integrità, secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto.

3. I file informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza debbono essere custoditi, secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato, per un anno dalla data del trasferimento; trascorso tale periodo devono essere distrutti.

4. Per ogni file distrutto deve essere emesso un documento in cui figuri:

a) la data di distruzione;

b) il numero di immatricolazione del veicolo (VRN) da cui sono stati trasferiti;

c) il numero di identificazione del veicolo (VIN) da cui sono stati trasferiti;

d) il numero di serie dell'unità elettronica di bordo da cui sono stati trasferiti;

e) il valore hash/firma digitale del file informatico distrutto;

f) il metodo di distruzione;

g) la persona che ha effettuato la distruzione.

5. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli tentati e non portati a termine, devono essere riportati nel registro di cui all'art. 10, con le stesse modalità previste per gli interventi tecnici.

6. Le apparecchiature utilizzate per i trasferimenti dei dati devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettua l'intervento. Esse inoltre devono contenere i seguenti requisiti:

a) l'accesso all'apparecchiatura informatica utilizzata è protetto da una chiave;

b) nel caso in cui i dati si trasferiscano ad un archivio, anche l'accesso a questo ultimo deve essere protetto da una chiave;

7. Dopo aver effettuato il trasferimento dei dati il Centro tecnico comunica alla ditta di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati la disponibilità degli stessi. La consegna dei dati trasferiti avviene a seguito di una richiesta scritta con una delle seguenti modalità, a scelta dell'impresa:

a) consegna nelle mani del responsabile dell'impresa ovvero di un suo delegato;

b) invio per posta elettronica in condizioni di sicurezza;

c) invio per posta raccomandata.

8. I dati sono spediti solo previa richiesta scritta da parte della impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati o di qualsiasi altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o su richiesta dell'autorità competente. L'invio dei dati trasferiti deve essere effettuato in modo da garantire la sicurezza delle informazioni. Inoltre, il Centro tecnico rilascerà, in duplice copia, un rapporto sul trasferimento di dati, secondo il modello di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali viene spedita con raccomandata alla ditta di trasporti.

9. Per ciascun invio dei dati trasferiti effettuato, il Centro tecnico conserverà un file con le seguenti informazioni:

a) richiesta o richieste scritte della o delle imprese di trasporti;

b) rapporto sui dati trasferiti;

c) dettagli sulla carta tachigrafica dell'impresa di trasporti alla quale sono stati inviati i dati trasferiti (numero di carta tachigrafica, nome dell'impresa, indirizzo, Stato membro che ha rilasciato la carta, periodo di validità);

d) data di invio;

e) tipo di invio;

f) conferma di ricevimento.

10. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione del Centro tecnico, lo stesso Centro rilascerà in duplice copia un certificato di intrasferibilità secondo il modello di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali sarà spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. Il Centro tecnico dovrà custodire copia dei certificati emessi per un periodo di cinque anni.

11. Tutti i dati trasferiti, i documenti formati durante questa attività ed i registri degli stessi sono a disposizione delle autorità competenti in materia di sorveglianza sul trasporto terrestre.

Art. 13.

Sorveglianza

1. La sorveglianza sui centri tecnici di cui all'art. 4 è esercitata dalle Camere di commercio ed è finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione. La stessa è effettuata, con cadenza almeno annuale, mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate.

2. Il Centro tecnico ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di prova, fornendo tutte le indicazioni necessarie e in particolare:

a) la documentazione tecnica;

b) i dati relativi alle operazioni di primo montaggio e di taratura effettuate, nonché la documentazione relativa al sistema di qualità, ove previsto.

3. Al Centro tecnico deve essere rilasciato il rapporto delle visite effettuate. Copia di tale rapporto deve essere trasmessa al Ministero.

Art. 14.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni:

a) non ottemperanza a quanto prescritto dall'organismo di vigilanza ovvero dall'organismo di certificazione o dal Ministero, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità;

b) non rispetto o alterazione delle condizioni alle quali è stata rilasciata la concessione;

c) mancata conformità o rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione.

2. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata. L'autorizzazione viene altresì revocata ove si accerti la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, ovvero la falsità delle dichiarazioni di cui all'art. 7, comma 4.

3. Il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è adottato dal Ministero, sentito il centro tecnico, e contiene le motivazioni della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. La revoca viene comunicata all'Unioncamere ed a tutte le Camere di commercio.

4. Nel caso di ritiro dell'autorizzazione al Centro tecnico o di sospensione dell'abilitazione del responsabile tecnico o del tecnico, le carte tachigrafiche devono essere restituite alla Camera di commercio che le ha rilasciate.

Art. 15.

Aggiornamenti

1. Le disposizioni riguardanti i requisiti tecnici dei centri, delle apparecchiature e delle modalità di intervento sono contenute nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

2. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato Centrale Metrico.

Art. 16.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presento decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina rilevante in materia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 17.

Norma transitoria

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CE) 2135/98 del Consiglio, dalla data di entrata in vigore del presente decreto allorché si procede alla sostituzione di apparecchi di controllo costruiti in base all'allegato I del Regolamento (CEE) n. 3821/85 con apparecchi di controllo costruiti in base all'allegato I B del medesimo regolamento (CEE) n. 3821/85, detta sostituzione deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle norme del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più concesse autorizzazioni, per le operazioni di montaggio e riparazione di tachigrafi, ad officine sprovviste dei requisiti richiesti per i centri tecnici dalle norme del presente decreto. Le autorizzazioni concesse alle officine anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto si intendono limitate alle sole operazioni di sostituzione e di riparazione di tachigrafi costruiti in base all'allegato I del citato regolamento (CEE) n. 3821/85. Per i centri tecnici per i quali siano state rilasciate autorizzazioni che soddisfino le norme applicabili anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dette autorizzazioni mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, data entro la quale devono adeguarsi alle previsioni del presente decreto.

3. Per i centri tecnici per i quali sia stata presentata alla Camera di commercio la domanda di autorizzazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti di autorizzazione sono rilasciati ai sensi della normativa in vigore alla data di presentazione di detta domanda e comunque entro il 31 dicembre 2007 detti centri devono adeguarsi alle previsioni del presente decreto.

4. I documenti rilasciati dai fabbricanti di tachigrafi e dalle Camere di commercio anteriormente all'emanazione del presente decreto, attestanti il possesso dei requisiti prescritti per i responsabili tecnici e i tecnici, mantengono la loro validità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per non oltre sei mesi dall'emanazione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 11 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2007

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

Requisiti tecnici per l'autorizzazione

1. Requisiti tecnici generali (articolo 6, comma 2)

1.1 Il Centro tecnico facente parte di un'organizzazione con funzioni diverse dall'intervento tecnico su tachigrafi digitali, deve poter essere identificato all'interno di tale organizzazione.

1.2 Il Centro tecnico sarà in grado di effettuare, con i propri mezzi, tutti gli interventi tecnici a cui si riferisce il presente decreto e per i quali è autorizzato.

1.3 Il Centro tecnico è ubicato in luoghi di facile accesso e nei quali il flusso dei veicoli non causi problemi di transito nella zona.

1.4 Il Centro tecnico deve disporre di uno spazio definito e adeguato all'esecuzione degli interventi tecnici. All'interno di questo spazio, deve essere presente una zona delimitata con accesso riservato al personale del Centro tecnico.
La zona ad accesso riservato dispone di:
a) Un armadio di sicurezza o una cassaforte o un locale con serratura di sicurezza dove custodire:
- le apparecchiature di taratura, i sigilli, il materiale per la sigillatura, le carte tachigrafiche e le targhette di montaggio quando non utilizzati;
- l'archivio di tutti i documenti concernenti l'attività, il personale e le apparecchiature, nonché gli stampati da utilizzarsi dopo gli interventi tecnici;
- tutti i supporti informatici e le copie di sicurezza degli stessi concernenti il trasferimento di dati nel caso dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4 del presente decreto.

b) Una procedura documentata per la regolamentazione dell'ingresso alla zona recintata ad accesso limitato e l'utilizzo delle serrature degli armadi, delle casseforti e dei locali.

1.5 Il Centro tecnico deve disporre di sistemi telematici per la trasmissione di informazioni relative agli interventi tecnici effettuati.

1.6 Il Centro tecnico deve rendere disponibili le seguenti informazioni per la consultazione da parte degli utenti:
a) Copia del documento d'autorizzazione.
b) Nome del o dei responsabili tecnici e dei tecnici abilitati per gli interventi.
c) Copia della documentazione che attesti il possesso dei requisiti di conoscenza tecnica del tachigrafo digitale.
d) Il codice di identificazione assegnato.
e) Orari di lavoro.
f) Tariffe applicate.
g) Eventuali restrizioni di peso o di qualsiasi altro genere per i veicoli che possono essere sottoposti ad intervento tecnico.

1.7 Il Centro tecnico deve essere imparziale per quanto concerne le condizioni degli interventi tecnici, che devono essere rese a tutti coloro che lo richiedono, senza alcun tipo di discriminazione e alle stesse condizioni.

1.8 Il Centro tecnico può eseguire gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali di tutti i fabbricanti.

1.9 Il Centro tecnico garantisce la riservatezza, da parte del personale, per tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell'intervento tecnico sui tachigrafi digitali.

1.10 Il Centro tecnico deve disporre di un organico di almeno due persone, un responsabile tecnico e un tecnico.

1.11 Il Centro tecnico deve stabilire nei suoi manuali sulla qualità le procedure per valutare la corretta esecuzione da parte del proprio personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi tecnici, prevedendo così la sospensione dell'abilitazione di coloro che si dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo non corretto.

1.12 I requisiti di conoscenza tecnica da parte del responsabile tecnico comprendono l'applicazione della regolamentazione vigente, le specifiche tecniche aggiornate dell'apparecchio di controllo, il trasferimento di dati e le applicazioni informatiche per la realizzazione degli interventi tecnici, la realizzazione di esercizi pratici sulle apparecchiature di intervento tecnico, la loro parametrizzazione e la loro sigillatura.
I soggetti autorizzati alla formazione comunicano al Ministero i nominativi delle persone in possesso dei requisiti di conoscenza tecnica di cui all'articolo 7, comma 5 del presente decreto e tengono un registro con detti nominativi e la ragione sociale del centro tecnico di cui fanno parte.

2. Requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature.

2.1 I centri tecnici devono disporre di mezzi e di apparecchiature di intervento tecnico idonee e adeguate a compiere tutte le attività per cui è stato autorizzato. Tali mezzi e apparecchiature di intervento tecnico devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettuano gli interventi e comprendono almeno:
- Una pista tarata di almeno 1000m oppure in mancanza di essa un banco di prova omologato che permetta di realizzare, in condizioni di equivalente precisione, la prova di movimento del veicolo ad una velocità di 50 ± 5km/h;
- Un'apparecchiatura per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi digitali;
- Un'apparecchiatura per il controllo ed eventualmente la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali;
- Un manometro per la misurazione della pressione pneumatici.

Nel caso in cui le apparecchiature di intervento tecnico non sono state approvate per svolgere la funzione di determinazione della circonferenza dei pneumatici "l", il centro tecnico deve disporre:
- di una zona in piano che permetta di determinare la circonferenza dei pneumatici su almeno 1 giro della ruota;
- di una misura di lunghezza materializzata della lunghezza di 4m di classe di precisione *II* sottoposta ai controlli metrologici legali.

Il Centro tecnico può disporre di più apparecchiature di intervento tecnico.

2.2 Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate per gli interventi tecnici devono essere identificate e provviste di documentazione.

2.3 Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate per gli interventi tecnici non devono essere affette da un errore superiore ad 1/3 dell'errore massimo consentito per la grandezza che si sta misurando e l'incertezza con cui è stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore misurato.

2.4 Il Centro tecnico deve garantire che le apparecchiature di intervento tecnico siano utilizzate, conservate e custodite in modo tale da garantirne l'idoneità permanente per l'uso a cui sono destinate.

2.5 Le apparecchiature di intervento tecnico devono essere protette da possibili manipolazioni.

2.6 Il Centro tecnico deve disporre di procedure documentate per il trattamento di apparecchiature di intervento tecnico difettose o fuori dell'errore massimo consentito. Queste ultime devono essere messe fuori servizio separandole dalle altre e contrassegnandole con etichette o marchi visibili. Dette apparecchiature prima di essere messe di nuovo in servizio dovranno essere sottoposte a taratura conformemente alle disposizioni di cui al successivo punto 2.10. E' consentito l'utilizzo di apparecchiature sostitutive al posto di quelle in dotazione al centro tecnico ed il manuale della qualità del centro stesso deve prevedere le procedure relative al loro uso.

2.7 Qualora si rilevi l'impiego di apparecchiature di intervento tecnico difettose, il Centro tecnico deve valutare gli effetti sugli interventi realizzati in precedenza con queste apparecchiature, informando il Ministero di tale eventualità.

2.8 Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate nel Centro tecnico devono essere approvate ai soli fini metrologici secondo la normativa nazionale o comunitaria e successivamente sottoposte ai controlli metrologici legali.
Le approvazioni nazionali sono rilasciate dal Ministero, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche.

Le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate nei Centri tecnici devono, inoltre, essere sottoposte alla verificazione periodica ed ai controlli interni con la seguente periodicità:
Verifica periodica:
Le procedure di verificazione devono garantire la riferibilità ai campioni nazionali
a) Banco di prova a rulli se approvato per la determinazione di "l": annuale;
b) Manometri per la misurazione della pressione dei pneumatici: annuale;
c) Apparecchiatura per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi digitali: annuale;

d) Apparecchiatura per il controllo ed eventualmente la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali qualora dette funzioni non sono svolte dall'apparecchiatura di cui al punto c): annuale.

Controlli interni:

a) Banco di prova a rulli se approvato per la determinazione di "l": mensile.
b) Manometri per la misurazione della pressione pneumatici: mensile.
c) Apparecchiature per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi digitali: mensile.
d) Apparecchiatura per il controllo ed eventualmente la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali qualora dette funzioni non sono svolte dall'apparecchiatura di cui al punto c): mensile

I controlli interni delle apparecchiature di intervento tecnico utilizzate dal Centro tecnico sono effettuati o dal Centro tecnico stesso o da organismo esterno purché dispongano di procedure idonee alla stima delle incertezze di taratura e venga garantita la riferibilità ai campioni nazionali.

2.9 Per i computer o altre apparecchiature utilizzate durante il processo di intervento tecnico, si deve garantire la compatibilità dei programmi con i tachigrafi digitali per i quali si è ottenuta l'autorizzazione.

2.10 Per la taratura delle apparecchiature di intervento tecnico il Centro tecnico deve rivolgersi al Servizio nazionale di taratura di un Paese europeo membro di EA (European Co-operation for Accreditation) o ad un laboratorio metrologico da esso accreditato. L'accreditamento deve garantire la riferibilità ai campioni di misura nazionali o internazionali per la grandezza da misurare.

2.11 Le procedure per la taratura devono essere definite ed in particolare le condizioni ambientali, la periodicità, i criteri di accettazione e le eventuali correzioni qualora risultino inadeguate.

2.12 Se il Centro tecnico dispone di campioni di lavoro, i campioni di riferimento sono utilizzati solo per i controlli interni mensili dei campioni di lavoro.

2.13 Sulle apparecchiature di intervento tecnico deve essere indicato in modo chiaro tramite etichette, la data in cui è stata effettuata la taratura e quella dell'intervento successivo.

2.14 Il Centro tecnico deve tenere i registri dei controlli interni, delle verifiche periodiche e delle tarature eseguite.

2.15 Il Centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate, durante gli interventi tecnici, siano conservate conformemente alle procedure stabilite dal sistema di qualità.

2.16 Il Centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature di intervento tecnico, utilizzate durante gli interventi tecnici, siano descritte in modo chiaro e completo nella documentazione del fabbricante che accompagna la bolla di consegna, includendo:

a) Tipo, classe e identificazione.
b) Specifiche tecniche.
c) Se del caso, norme da rispettare.

2.17 Il Centro tecnico deve garantire che al momento del ricevimento di tutte le apparecchiature, utilizzate durante gli interventi tecnici, esse siano conformi ai requisiti richiesti.

2.18 All'atto del ricevimento delle apparecchiature si deve controllare:
- a) La loro conformità dai requisiti richiesti;
- b) Numero di identificazione dei materiali;
- c) Assenza di difetti o malfunzionamenti;
- d) La documentazione tecnica di accompagnamento.

3. Codice del centro tecnico (articolo 8, comma 1).

3.1 Il codice è composto come segue:

I3yyyzzzz

"yyy" rappresenta un numero di codifica delle province, in base all'ubicazione del Centro tecnico, secondo il seguente elenco:

Agrigento	029	Gorizia	073	Ragusa	088
Alessandria	019	Grosseto	002	Ravenna	054
Ancona	084	Imperia	007	Reggio Calabria	078
Aosta	072	Isernia	094	Reggio Emilia	077
Arezzo	051	L'Aquila	057	Rieti	027
Ascoli Piceno	036	La Spezia	025	Rimini	101
Asti	039	Latina	082	Roma	033
Avellino	040	Lecce	010	Rovigo	060
Bari	085	Lecco	098	Salerno	004
Belluno	049	Livorno	013	Sassari	016
Benevento	070	Lodi	099	Savona	023
Bergamo	047	Lucca	080	Siena	083
Biella	096	Macerata	066	Siracusa	018
Bologna	035	Mantova	067	Sondrio	104
Bolzano	034	Massa Carrara	062	Taranto	003
Brescia	091	Matera	074	Teramo	053
Brindisi	044	Messina	064	Terni	065
Cagliari	015	Milano	081	Torino	048
Caltanissetta	026	Modena	087	Trapani	017
Campobasso	008	Napoli	045	Trento	024
Caserta	020	Novara	079	Treviso	038
Catania	068	Nuoro	022	Trieste	092
Catanzaro	030	Oristano	095	Udine	011
Chieti	075	Padova	037	Varese	006
Como	005	Palermo	014	Venezia	058
Cosenza	052	Parma	032	Verbano Cusio Ossola	102
Cremona	031	Pavia	021	Vercelli	042
Crotone	097	Perugina	086	Verona	056
Cuneo	012	Pesaro e Urbino	055	Vibo Valentia	103
Enna	043	Pescara	071	Vicenza	090
Ferrara	063	Piacenza	076	Viterbo	028
Firenze	089	Pisa	069	Monza e Brianza	107
Foggia	050	Pistoia	001	Fermo	105
Forlì Cesena	041	Pordenone	093	Barletta-Andria-Trani	106
Frosinone	059	Potenza	009		
Genova	046	Prato	100		

"zzzz" rappresenta il numero d'ordine corrispondente nel registro.

3.2 Nel caso dei centri tecnici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 del presente decreto, qualora limitino la propria attività al primo montaggio e all'attivazione dei tachigrafi digitali, al codice di cui al punto 3.1 dopo "I3" e prima di "yyyzzzz", viene aggiunta la sigla alfabetica XX.

4. Registro degli interventi tecnici (articolo 10, comma 1)

4.1 Il registro deve riportare i seguenti dati:
a) Nome del Centro tecnico;
b) Codice assegnato.

4.2 Per ciascun intervento tecnico effettuato, si registra:
a) Il numero di ordine;
b) La data;
c) Il tipo di intervento tecnico:
   - Taratura/controllo periodico/riparazione;
   - Trasferimento dati / certificazione di intrasferibilità dati;
d) La marca del tachigrafo digitale;
e) Il contrassegno di omologazione del tachigrafo digitale;
f) Il numero di fabbricazione del tachigrafo digitale;
g) La lettura dell'odometro;
h) Il numero di immatricolazione del veicolo;
i) La categoria del veicolo;
j) La marca del veicolo;
k) La circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, espressa con "l=....mm";
l) Le dimensione dei pneumatici montati;
m) Il coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con "w=.....imp/km";
n) La costante del tachigrafo digitale, espressa con "k= .... imp/km";
o) Il valore della velocità massima impostata sul tachigrafo, espresso con "v=....km/h".

Si deve anche indicare il nome del tecnico che ha effettuato l'operazione.

4.3 Quando il tachigrafo digitale viene montato sui veicoli prima della loro immatricolazione, invece del numero di immatricolazione del veicolo si indica il numero di identificazione del veicolo.

5. Targhetta di montaggio
5.1 La targhetta di montaggio deve avere le seguenti caratteristiche:
   a) dimensioni minime: 50mm x 80 mm.
   b) materiale: metallo, plastica o carta plastificata.
5.2 Oltre ai dati richiesti dall'allegato I B del regolamento (CEE) N. 3821/85, sulla targhetta deve comparire il codice del centro tecnico.
5.3 La targhetta, qualora non sia di tipo adesivo che al distacco si distrugge, deve essere vincolata con sigilli di protezione.
5.4 La targhetta deve essere inoltre realizzata in modo da consentire una chiara lettura dei dati che devono essere tracciati in modo indelebile e inalterabile.
5.5 Quanto stabilito nel presente paragrafo non pregiudica la validità delle targhette di montaggio applicate dai soggetti citati alle lettere a) e b) dell'articolo 4 del presente decreto, qualora limitino la propria attività al primo montaggio e all'attivazione dei tachigrafi digitali, o da montatori o centri tecnici di altri Stati, se sono conformi a quanto disposto all'allegato IB del regolamento (CEE) N. 3821/85.

6. Sigilli
6.1 I sigilli di protezione da applicare sulle apparecchiature di intervento tecnico e sul tachigrafo digitale possono essere o di tipo adesivo che al distacco si distruggono o realizzati con qualsiasi materiale anche di tipo plastico.
6.2 Tutti i sigilli saranno contrassegnati con elementi che non consentano la loro modifica, e riporteranno almeno la parte yyyzzzz del codice del Centro tecnico.

7. Modello di rapporto tecnico
7.1 Il rapporto tecnico deve essere predisposto secondo il seguente schema:

a) Data del rapporto;
b) Identificazione del centro tecnico:
   1) Ragione sociale del centro tecnico;
   2) Codice assegnato;
   3) Indirizzo completo;
c) Tecnico che ha effettuato l'intervento (nome e cognome)
d) Tipo di intervento effettuato[1]
   ( ) Montaggio di un tachigrafo;
   ( ) Attivazione di un tachigrafo;
   ( ) Taratura di un tachigrafo;
   ( ) Controllo periodico di un tachigrafo;
   ( ) Riparazione di un tachigrafo;
   ( ) Trasferimento di dati di un tachigrafo;
e) Identificazione ed altri dati del veicolo:
   Numero di immatricolazione;
   Marca;
   Proprietario;
   Lettura dell'odometro;
   Dimensione dei pneumatici montati;
   Valore di regolazione del limitatore di velocità, espresso con "v=.... km/h".

7.2 Identificazione del tachigrafo
   Marca;
   Modello;
   Contrassegno di omologazione;
   Numero di serie.

7.3 Misurazioni effettuate.
Nelle misurazioni effettuate occorre riportare i seguenti dati:
   Circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, espressa con "l= .... mm";
   Coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con "w=..... imp/km;
   Costante del tachigrafo digitale, espressa con "k= .... imp/km".

7.4 In caso di controllo periodico del tachigrafo indicare il risultato[2]
   ( ) Positivo;
   ( ) Negativo.

7.5 Il rapporto tecnico deve essere completato con le eventuali osservazioni, la firma del tecnico, il timbro del centro e la firma dell'utente.
8. Modello di rapporto sul trasferimento dati (articolo 12, comma 2).

[1] Segnare l'intervento o gli interventi effettuati
[2] Segnare il risultato corrispondente.

Il rapporto sul trasferimento dei dati deve contenere i seguenti elementi:

8.1 Dati del Centro tecnico:

ragione sociale del Centro;
indirizzo;
codice assegnato;
dettagli della carta dell'officina;
nome del tecnico che ha effettuato l'intervento.

8.2. Dati del veicolo

Numero di immatricolazione;
numero di telaio;
fabbricante;
modello;
nome o ragione sociale e indirizzo della ditta di trasporto;
dettagli della carta tachigrafica della ditta di trasporto.

8.3. Dati dell'unità elettronica di bordo:

marca;
modello;
numero di serie;
anno di fabbricazione;
posizione dell'unità nella cabina;
numero di omologazione.

8.4. Dettagli del trasferimento:

8.4.1 Indicare se:

È stato possibile visualizzare i dati?	SI/NO
È stato possibile stampare i dati?	SI/NO
È stato possibile trasferire i dati?	SI/NO
È stato possibile scaricare i dati?	SI/NO
I dati sono stati inviati alla ditta?	SI/NO

8.4.2 Data di trasferimento dei dati dell'unità elettronica di bordo.

8.4.3 Inicare:

Valore hash/ firma digitale dei dati trasferiti o anomalia di registrazione;
Valore hash/ firma digitale dei dati forniti

8.5. Il rapporto deve contenere le seguenti dichiarazioni:

Il rapporto deve contenere le seguenti dichiarazioni:

Il presente documento attesta che è stato possibile/ non è stato possibile(3) trasferire i dati nell'unità elettronica di bordo sopra identificata a seguito della richiesta scritta della ditta di trasporti.

Il presente documento attesta inoltre che non è stato possibile spedire i dati alla ditta di trasporti e il presente documento viene rilasciato come certificato di intrasferibilità, in conformità del requisito 261 dell'allegato IB del regolamento (CEE) N. 3821/85.[(4)]

ovvero

1. I dati sopra identificati sono stati inviati alla ditta di trasporti, in conformità di quanto stabilito all'articolo 14.5 e con il requisito 260 dell'allegato IB del regolamento (CEE) N. 3821/85;
2. Il presente documento è stato rilasciato in conformità delle procedure stabilite dall'autorità competente della Repubblica italiana.

8.6 Il rapporto va completato con la firma del tecnico che ha effettuato l'intervento.

(3) Cancellare la frase non corretta
(4) Cancellare se non corretto

07A07657

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, a favore delle regioni a statuto speciale e la provincia autonoma di Trento, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, della legge suindicata, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

Tenuto conto che, in base alla norma citata, il finanziamento quindicennale è stato ripartito tra le regioni e le province indicate, secondo un piano adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 014/TPL del 20 marzo 2001, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto il decreto dirigenziale n. 015/TPL del 3 aprile 2001, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 20 miliardi, sul capitolo 7056, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2015;

Vista la direttiva prot. n. 2542/AG del 15 febbraio 2007, emanata dal Ministro dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 3 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di euro 10.329.137,98 a favore delle regioni a statuto speciale e della provincia autonoma di Trento, così come indicato nel precitato piano di ripartizione;

Decreta:

Si autorizza il pagamento della somma di euro 10.329.137,98 per l'anno finanziario 2007, sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 2.2.3.11. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti», a favore degli Enti di seguito indicati.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni Ente intrattiene presso la Tesoreria centrate dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuno di essi:

Enti	Quote competenza 2007	C/C n.
Friuli V.Giulia	1.691.293,05	c/c 22714
Sardegna	2.129.455,09	c/c 22709
Sicilia	5.112.716,72	c/c 22721
Valle D'Aosta	636.584,77	c/c 22719
Prov. aut. Trento	759.088,35	c/c 22715
Totale	10.329.137,98	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il capo del Dipartimento: FUMERO

07A07656

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Palermo 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Palermo 3 nei giorni 11 luglio 2007, 12 luglio 2007, 13 luglio 2007, 16 luglio 2007, 17 luglio 2007, 18 luglio 2007, 19 luglio 2007, 20 luglio 2007 e 23 luglio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio di Palermo 3 con note del 10 luglio 2007 e 24 luglio 2007 lo stesso, a causa delle operazioni connesse al trasferimento dell'area controllo dai locali siti in via Konrad Roentgen n. 3 a quelli siti in via Toscana n. 20, non ha potuto prestare gli istituzionali servizi al pubblico nei giorni 11 luglio 2007, 12 luglio 2007, 13 luglio 2007, 16 luglio 2007, 17 luglio 2007, 18 luglio 2007, 19 luglio 2007, 20 luglio 2007 e 23 luglio 2007.

L'ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 7 agosto 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A07543

PROVVEDIMENTO 21 agosto 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Uffcio del pubblico registro automobilistico di Livorno, dal giorno 11 al giorno 13 luglio 2007 per interventi tecnici di reingegnerizzazione delle procedure informatiche.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 21 agosto 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A07746

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 agosto 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3476
Yen	157,39
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,935
Corona danese	7,4417
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67750
Fiorino ungherese	258,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8301
Nuovo leu romeno	3,2316
Corona svedese	9,3633
Corona slovacca	33,667
Franco svizzero	1,6383
Corona islandese	90,72
Corona norvegese	7,9910
Kuna croata	7,3062
Rublo russo	34,5990
Nuova lira turca	1,8085
Dollaro australiano	1,6381
Dollaro canadese	1,4508
Yuan cinese	10,2226
Dollaro di Hong Kong	10,5350
Rupia indonesiana	12702,48
Won sudcoreano	1256,57
Ringgit malese	4,7003
Dollaro neozelandese	1,8860
Peso filippino	62,259
Dollaro di Singapore	2,0653
Baht tailandese	43,728
Rand sudafricano	10,0043

Cambi del giorno 16 agosto 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3405
Yen	153,19
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,510
Corona danese	7,4419
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67560
Fiorino ungherese	260,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8380
Nuovo leu romeno	3,2575
Corona svedese	9,4130
Corona slovacca	33,800
Franco svizzero	1,6302
Corona islandese	92,95
Corona norvegese	8,0350
Kuna croata	7,3062
Rublo russo	34,5990
Nuova lira turca	1,8755
Dollaro australiano	1,7072
Dollaro canadese	1,4469
Yuan cinese	10,1932
Dollaro di Hong Kong	10,4786
Rupia indonesiana	12701,24
Won sudcoreano	1268,65
Ringgit malese	4,6991
Dollaro neozelandese	1,9790
Peso filippino	62,199
Dollaro di Singapore	2,0679
Baht tailandese	44,169
Rand sudafricano	10,0182

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A07714-07A07715

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Gipiesse società cooperativa», in Pordenone

Con deliberazione n. 1933 del 6 agosto 2007, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Gipiesse società cooperativa» con sede in Pordenone, costituita addì 11 aprile 2005, per rogito notaio dott. Claudio Volpe di Fontanafredda.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

07A07667

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-198) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.